SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2008.

Autorizzazione ad assumere centotre unità di personale per le esigenze della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 523, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per ciascun anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - n. 333.A/9802.A.07 del 3 gennaio 2008, con la quale la predetta amministrazione, nel rappresentare l'urgenza di dover assumere tempestivamente, per l'anno 2008, centotre unità, di cui: quaranta commissari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, tredici medici del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato e cinquanta atleti delle Fiamme oro, per una spesa complessiva annua lorda a regime di € 4.275.850,00, chiede l'autorizzazione all'assunzione, ai sensi dell'art. 1, comma 536, della legge n. 296/2006, utilizzando parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 523, della medesima legge, tenuto conto che nell'anno 2007 si sono verificate più di 2.000 cessazioni dal servizio di personale della Polizia di Stato;

Tenuto conto che il Dipartimento della Pubblica sicurezza nella medesima nota ha comunicato una stima della spesa relativa alle predette cessazioni dal servizio complessivamente pari ad € 113.754.200,00, il cui 20% ammonterebbe ad € 22.750.840,00;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni delle centotre unità assorbe una sola parte delle risorse stimate dal predetto Dipartimento, la cui restante parte sarà impiegata per autorizzare altre assunzioni da effettuare sempre nel corso dell'anno 2008;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 1620 del 10 gennaio 2008 con la quale si rappresenta che il provvedimento può essere adottato tenuto conto dell'urgenza rappresentata e delle motivazioni addotte dall'amministrazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 1° febbraio 2008, n. 8902, che concorda con l'avviso manifestato dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota sopracitata, tenuto conto delle motivazioni di particolare urgenza e dei margini finanziari evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, ai sensi del combinato disposto del comma 523 e 536, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, un contingente di assunzioni pari a centotre unita di personale della Polizia di Stato di cui: quaranta commissari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, trerdici medici del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato e cinquanta atleti delle Fiamme oro, per una spesa complessiva annua lorda a regime di € 4.275.850,00;

Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, può procedere per l'anno 2008, ai sensi del combinato disposto del comma 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato di centotre unita di personale della Polizia di Stato secondo il dettaglio di cui alla tabella sottostante, per una spesa di € 2.673.000,00 per l'anno 2008 e complessiva annua lorda a regime di € 4.275.850,00.

Qualifica	Unità	Anno 2008	Onore a regime
Commissari	40	1.600.000,00	1.978.000,00
Medici	13	520.000,00	642.850,00
Atleti	50	553.000,00	1.655.000,00
Totale	103	2.673.000,00	4.275.850,00

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 1º marzo 2008.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - è tenuto, entro e non oltre il 30 giugno 2008, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 154

08A03633

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2008.

Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), di cui al decreto 20 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito la Commissione unica sui dispositivi medici quale organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 2005, n. 266, il quale ha stabilito che la CND sia approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici» ed in particolare l'art. 2, che prevede che almeno una volta all'anno la commissione unica sui dispositivi medici (CUD) provvede a riesaminare la CND ed apporta le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantire l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita, ferma restando la procedura di cui al citato art. 1, comma 409 della legge n. 266/2005;

Visto il verbale della riunione della commissione unica sui dispositivi medici del 19 dicembre 2007, nel corso della quale sono state approvate le modifiche e gli aggiornamenti della CND che si rendono necessari per gli scopi di cui sopra;

Visto l'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono apportate alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) le modifiche e gli aggiornamenti elencati negli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi rispettivamente ai codici della Classificazione eliminati, ai codici aggiunti ed ai codici che hanno subito modifiche nella parte relativa alle descrizioni.

2. Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto al decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007, è pubblicato sul sito web del predetto Ministero (www.ministerosalute.it), nell'area tematica «Dispositivi medici».

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 138

ALLEGATO 1

CODICI ELIMINATI DALLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
PUBBLICATA CON DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 20 FEBBRAIO 2007

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C9004	FONENDOSCOPI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J019001020103	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER STIMOLAZIONE E DEFIBRILLAZIONE IN VENTRICOLO DESTRO	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01900201	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01900202	PROGRAMMATORI PER DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L01041202	FORBICI PER FILI E PLACCHE METALLICHE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040699	MEDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE POST OPERATORIE - VARIE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010101	LENTI PER MIOPIA	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301010101	LENTI PER MIOPIA A SUPPORTO ANGOLARE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301010102	LENTI PER MIOPIA A SUPPORTO IRIDEO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010102	LENTI PER IPERMETROPIA	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301010201	LENTI PER IPERMETROPIA A SUPPORTO ANGOLARE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301010202	LENTI PER IPERMETROPIA A SUPPORTO IRIDEO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010201	LENTI PER CAMERA ANTERIORE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010202	LENTI DA SOLCO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010203	LENTI DA FISSAZIONE SCLERALE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010204	LENTI DA SACCO CAPSULARE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301020401	LENTI DA SACCO CAPSULARE RIGIDE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P030102040101	LENTI DA SACCO CAPSULARE RIGIDE IN PMMA	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301020402	LENTI DA SACCO CAPSULARE PIEGHEVOLI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P030102040201	LENTI DA SACCO CAPSULARE PIEGHEVOLI IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P030102040202	LENTI DA SACCO CAPSULARE PIEGHEVOLI IN ACRILATI IDROFOBI E IDROFILI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010205	LENTI ACCOMODATIVE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301020501	LENTI ACCOMODATIVE SUL MUSCOLO CILIARE (CON SUPPORTO APTICO)	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0301020502	LENTI ACCOMODATIVE MULTIFOCALI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010206	LENTI PER CORREZIONE DI ALTE AMETROPIE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010207	LENTI PER CORREZIONE DI IPOVISIONE DA MACULOPATIA	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P03010208	LENTI PER AFACHICI A SUPPORTO IRIDEO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P09070303	SISTEMI PER FISSAZIONE LOMBO-SACRALE	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R020105	CIRCUITI PER CPAP	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R03010103	MASCHERE PER CPAP	
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	S010303	NASTRO ADESIVO PER CHIUSURA PACCHI DA STERILIZZARE	
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	S9004	INDICATORI DI CONTROLLO (NON BIOLOGICO) PER STERILIZZAZIONE	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W02029004	FRIGOEMOTECHE	FRE
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W02070201	CONTENITORI CRIOGENICI	CCR
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W02070202	CONGELATORI DA LABORATORIO	CLA
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W02070203	FRIGORIFERI BIOLOGICO	FBI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W02070204	PRODUTTORI DI GHIACCIO	PDG
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W02079005	INCUBATORI	INC
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W02079010	APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE ACQUA PURA	PAU
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W05019006	SPATOLE PER PRELIEVO DI CAMPIONI	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y210903	AGENDE ELETTRONICHE BRAILLE	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y210909	STAMPANTI BRAILLE	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y210912	DISPLAY BRAILLE E LETTORI DI SCHERMO	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y211512	TAVOLETTE PER SCRITTURA BRAILLE	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z110308	SISTEMI DIGITALI PER RADIOGRAFIE DEL TORACE (DR)	SDT
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z110309	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE (DR)	SGC
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z12040209	MISURATORI AUTOMATICI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE	LEP

ALLEGATO 2

CODICI AGGIUNTI ALLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI PUBBLICATA CON DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 20 FEBBRAIO 2007

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A01010101	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A01010102	AGHI IPODERMICI PER PENNA	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A01010199	AGHI IPODERMICI - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A01020199	AGHI E KIT PER BIOPSIA ISTOLOGICA E CITOLOGICA DI TESSUTI MOLLI - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A01020299	AGHI E KIT PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A02010299	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO - ALTRE	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A030199	DEFLUSSORI - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A040180	FILTRI PER INFUSIONE E PRELIEVO - ACCESSORI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A050101	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A05010101	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO SENZA BOLO ADDIZIONALE	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A05010102	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO CON BOLO ADDIZIONALE	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A050102	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A05010201	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE SENZA BOLO ADDIZIONALE	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A05010202	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE CON BOLO ADDIZIONALE	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A0580	SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO - ACCESSORI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A0601010199	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE PREDEFINITA - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A0601010299	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE REGOLABILE - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A0601010499	SONDE DI DRENAGGIO - ALTRE	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A070599	TAPPI O OTTURATORI - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A090199	CONTENITORI PER IL PRELIEVO DI ORGANI - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A0980	CONTENITORI PER ORGANI - ACCESSORI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A100199	SISTEMI PER STOMIA MONOPEZZO - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10020101	PLACCHE PER COLOSTOMIA	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10020102	PLACCHE PER ILEOSTOMIA	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A10020103	PLACCHE PER UROSTOMIA	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A100299	SISTEMI PER STOMIA A DUE PEZZI - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A100399	SISTEMI DI IRRIGAZIONE PER STOMIA - ALTRI	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B01010101	SACCHE PER PREDEPOSITO CON FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101010101	SACCHE DOPPIE PER PREDEPOSITO CON FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101010199	SACCHE PER PREDEPOSITO CON FILTRO - ALTRE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B01010102	SACCHE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101010201	SACCHE SINGOLE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101010202	SACCHE DOPPIE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101010203	SACCHE TRIPLE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101010299	SACCHE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO - ALTRE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B01010201	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101020101	SACCHE QUADRUPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101020102	SACCHE QUINTUPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101020199	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO - ALTRE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B01010202	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101020201	SACCHE TRIPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101020202	SACCHE QUADRUPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0101020299	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO - ALTRE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010199	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE (compresi i kit) - ALTRE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010201	SACCHE PER TRASFERIMENTO DI SANGUE INTERO, EMAZIE O PLASMA	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010202	SACCHE PER TRASFERIMENTO DI CONCENTRATI PIASTRINICI	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010299	SACCHE PER IL TRASFERIMENTO DI SANGUE - ALTRE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010401	SACCHE PER RACCOLTA DI SANGUE PLACENTARE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010402	SACCHE PER PURIFICAZIONE DI SANGUE PLACENTARE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010403	SACCHE PER CRIOPRESERVAZIONE DI SANGUE PLACENTARE	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B010499	SACCHE PER SANGUE PLACENTARE - ALTRE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0190	SACCHE PER SANGUE - VARIE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B019001	SACCHE PER PRODUZIONE DI GEL PIASTRINICO E COLLA DI FIBRINA	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B019002	SACCHE PER RACCOLTA E FILTRAZIONE DI SANGUE INTERO CON ALIQUOTAZIONE DI EMAZIE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B019003	KIT PER ALIQUOTAZIONE DI EMOCOMPONENTI	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B019004	SACCHE PER CAMPIONAMENTO DI EMOCOMPONENTI	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B030199	DISPOSITIVI PER RACCOLTA MEDIANTE AFERESI - ALTRI	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B030299	DISPOSITIVI PER TERAPIA MEDIANTE AFERESI - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C010401020199	CATETERI DILATATORI PER PTCA - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C010401020499	SISTEMI PER ATERECTOMIA CORONARICA - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C010402020199	CATETERI DILATATORI PER PTA - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C010402020699	SISTEMI PER ATERECTOMIA PERIFERICA - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C0104020209	DISPOSITIVI PER OCCLUSIONI CRONICHE TOTALI DELL'APPARATO VASCOLARE PERIFERICO	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C01050299	SISTEMI E CATETERI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C02010499	ELETTROCATETERI MULTIPOLARI PER ARITMOLOGIA - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C02040299	ELETTROCATETERI PER CARDIOVERSIONE TEMPORANEA - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C03010399	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C0301040499	CANNULE PER CARDIOPLEGIA - ALTRE	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C03010499	CANNULE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - ALTRE	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C04010199	GUIDE CORONARICHE DIAGNOSTICHE - ALTRE	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C04010299	GUIDE CORONARICHE INTERVENTISTICHE - ALTRE	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C04020199	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE DIAGNOSTICHE - ALTRE	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C04020299	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE - ALTRE	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C90010399	SISTEMI PERCUTANEI PER EMOSTASI DEGLI ACCESSI ARTERIOSI - ALTRI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C9006	SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA	
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	D02010199	CLOREXIDINA - ALTRI	
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	D03010199	IPOCLORITO - ALTRI	
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	D030302	CLORITO DI SODIO	
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	D04010199	IODOPOVIDONE - ALTRI	
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	D050103	ACIDO PERACETICO	
D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)	D06010199	POLIFENOLI - ALTRI	
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	F02020199	LINEE PER DIALISI PERITONEALE CONTINUA - ALTRE	
F	DISPOSITIVI PER DIALISI	F02020299	LINEE PER DIALISI PERITONEALE ESTEMPORANEA - ALTRE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G02020199	SONDE NASO-GASTRO-INTESTINALI - ALTRE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G03030199	ANSE PER POLIPECTOMIA - ALTRE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G0304010199	CANNULE PER ERCP MONOLUME - ALTRE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G0304010299	CANNULE PER ERCP PLURILUME - ALTRE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G03040299	PAPILLOTOMI O SFINTEROTOMI - ALTRI	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G03080399	SPAZZOLINI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE - ALTRI	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010101010103	POLIDIOSSANONE NON MONTATO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010101010202	POLIGLICONATO NON MONTATO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0101020199	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI RITORTE - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H01010299	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010201010202	POLIESTERE E DERIVATI MONOFILAMENTO NON MONTATI	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010201010302	POLIETEREPOLIURETANICO NON MONTATO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010201010403	POLIPROPILENE NON MONTATO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010201010602	POLIVINILIDENFLUORURO E DERIVATI NON MONTATI	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0102020102	ARGENTO MONOFILAMENTO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010202010201	ARGENTO MONOFILAMENTO MONTATO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010202010202	ARGENTO MONOFILAMENTO NON MONTATO	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H02010199	SUTURATRICI MECCANICHE CUTANEE - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H02010299	AGRAPHES - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H020199	SUTURATRICI CUTANEE - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0202010199	SUTURATRICI LINEARI RETTE PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H020201020102	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOUSO CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H020201020202	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H02020199	SUTURATRICI LINEARI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0202020202	SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H02020299	SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H020299	SUTURATRICI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H020399	SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010199	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER CHIRURGIA APERTA - ALTRI	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H030199	CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03020199	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRI	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H030299	CLIPS PER EMOSTASI PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J0103020399	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA PROLUNGATA - ALTRI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01030299	KIT PER ASSISTENZA VENTRICOLARE - ALTRI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J019001020199	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER STIMOLAZIONE E DEFIBRILLAZIONE IN VENTRICOLO DESTRO - ALTRI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01900203	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01900280	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01900282	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J01900285	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI - MATERIALI SPECIFICI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J0207	PROGRAMMATORI E RELATIVI ACCESSORI PER NEUROSTIMOLATORI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020701	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020780	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020782	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J020785	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI - MATERIALI SPECIFICI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J0403	PROGRAMMATORI E RELATIVI ACCESSORI PER POMPE IMPIANTABILI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J040301	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J040380	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J040382	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J040385	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI - MATERIALI SPECIFICI	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0104080199	FORBICI INTESTINALI - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0104110199	FORBICI PER OSTETRICIA - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0104110299	FORBICI PER GINECOLOGIA - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L03130499	PINZE DA PRESA - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L04080299	PINZE SPECIALI PER APPARATO GASTROINTESTINALE - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0508030199	CLAMP PER CHIRURGIA OSTETRICA - ALTRI	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L06060199	PINZE RENALI - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0606030199	CLAMP PER GENITALI MASCHILI ESTERNI - ALTRI	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L06060399	PINZE PER GENITALI MASCHILI ESTERNI - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0707020199	DILATATORI CARDIACI - ALTRI	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0708010599	PINZE PER VASI SPECIFICI - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L0708060199	PINZE PER PROTESICA VASCOLARE - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L08050299	PINZE POLMONARI - ALTRE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L091003	FORBICI PER FILI E PLACCHE METALLICHE	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L11050199	DIVARICATORI PER CHIRURGIA VERTEBRALE - ALTRI	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L11050399	DIVARICATORI PER CHIRURGIA CRANICA - ALTRI	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L18	STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento SIVAB
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1801	DISSETTORI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180101	DISSETTORI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180102	DISSETTORI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1802	FORBICI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180201	FORBICI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180202	FORBICI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1803	MANIPOLI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180301	MANIPOLI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180302	MANIPOLI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1804	PINZE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180401	PINZE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180402	PINZE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1805	CANNULE MULTIFUNZIONE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180501	CANNULE MULTIFUNZIONE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180502	CANNULE MULTIFUNZIONE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1806	ELETTRODI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180601	ELETTRODI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L180602	ELETTRODI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1899	STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA - ALTRO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M010299	OVATTA PER ORTOPEDIA - ALTRA	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M020199	GARZE IN COTONE - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M02030299	GARZE PARAFFINATE E CON ALTRI COMPONENTI - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M03020299	BENDE MEDICATE CON ZINCO OSSIDO E CON ALTRI COMPONENTI - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M03030199	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M03040199	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M03040299	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M030499	BENDAGGI ELASTICI DI SOSTEGNO E COMPRESSIONE - ALTRI	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M03050299	BENDE E STECCHE - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04010199	MEDICAZIONI ADESIVE CON COMPRESSA ASSORBENTE - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040199	MEDICAZIONI PREPARATE - ALTRE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040101	MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040102	MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO IN ASSOCIAZIONE CON ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040201	MEDICAZIONI IN ALGINATO PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040202	MEDICAZIONI IN ALGINATO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040301	MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI PURI	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040302	MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI ASSOCIATI AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040501	MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040502	MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040601	MEDICAZIONI IN POLIURETANO PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040602	MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040701	MEDICAZIONI IN SILICONE PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040702	MEDICAZIONI IN SILICONE ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040801	MEDICAZIONI IN ARGENTO PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040802	MEDICAZIONI IN ARGENTO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040901	MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04040902	MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04041001	MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE PURO	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M04041002	MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040411	MEDICAZIONI STRUMENTALI	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040412	MEDICAZIONI A BASE DI ANTISETTICI	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040413	MEDICAZIONI INTERATTIVE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M050199	CEROTTI CHIRURGICI - ALTRI	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M050299	CEROTTI PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P010199	PROTESI FACCIALI - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P010299	PROTESI ODONTOIATRICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P02010199	IMPIANTI PER L'ORECCHIO MEDIO - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P02010299	IMPIANTI PER L'ORECCHIO ESTERNO-MEDIO - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P03010103	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301010301	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030101	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030102	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030103	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030104	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN PMMA	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030199	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301010302	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030201	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030202	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030203	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030299	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301010303	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030301	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030302	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030303	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101030399	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P03010104	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301010401	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040101	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040102	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040103	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040199	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301010402	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040201	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040202	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040203	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040299	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301010403	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040301	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040302	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040303	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN SLICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030101040399	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P03010209	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301020901	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090101	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090102	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090103	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090104	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN PMMA	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090199	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301020902	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090201	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090202	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090203	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090299	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301020903	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090301	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090302	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090303	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102090399	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P03010210	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301021001	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100101	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100102	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100103	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100199	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301021002	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100201	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100202	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100203	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100299	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301021003	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100301	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100302	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100303	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102100399	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P03010211	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301021101	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110101	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110102	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110103	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110199	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301021102	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110201	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110202	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110203	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110299	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0301021103	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110301	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110302	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE IN ACRILICO IDROFILO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110303	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE IN SILICONE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030102110399	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P030190	LENTI INTRAOCULARI - VARIE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P03019001	LENTI PER CORREZIONE DI IPOVISIONE DA MACULOPATIA	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P058001	DISPOSITIVI PER POSIZIONAMENTO DI PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P058099	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI - ACCESSORI ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P060199	PROTESI MAMMARIE STANDARD - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P060299	PROTESI MAMMARIE-ESPANSORE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P07030199	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P07030299	VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P07030499	ANELLI VALVOLARI CARDIACI - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P070402010101	STENT CORONARICI NUDI IN ACCIAIO INOSSIDABILE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P070402010102	STENT CORONARICI NUDI IN LEGHE METALLICHE DIVERSE DALL'ACCIAIO	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P070402010199	STENT CORONARICI NUDI (BMS) - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0704020199	STENT CORONARICI - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0704020299	STENT VASCOLARI PERIFERICI - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P07040399	PROTESI PER OCCLUSIONE DEI DIFETTI CARDIACI E CORONARICI - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P080299	PROTESI PER DISFUNZIONE ERETTILE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P080399	PROTESI PER LE OSTRUZIONI URINARIE - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P09070304	ELEMENTI DI RACCORDO PER SISTEMI DI FISSAZIONE VERTEBRALE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P09070399	SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0909030101	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE CEMENTATE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0909030102	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE NON CEMENTATE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P0909030103	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE CEMENTABILI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020101	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI CEMENTATI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020102	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI NON CEMENTATI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020103	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI CEMENTABILI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020104	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI CEMENTATI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020105	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI NON CEMENTATI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020106	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI CEMENTABILI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020201	INSERTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090903020202	INSERTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090905020101	PIATTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE MOBILI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090905020102	PIATTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE FISSI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090905020201	INSERTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE MOBILI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P090905020202	INSERTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE FISSI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P09120299	CHIODI PER OSTEOSINTESI - ALTRI	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER	P09120399	FILI PER OSTEOSINTESI - ALTRI	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E	Q02010199	MICROBISTURI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E	Q02030205	PERFLUOROCARBONI PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E	Q030103	SOLUZIONI PER IRRIGAZIONE NASALE	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R010199	TUBI NASO-OROFARINGEI - ALTRI	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R010299	MASCHERE E TUBI LARINGEI - ALTRI	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R01040199	TUBI ENDOBRONCHIALI DESTRI - ALTRI	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R01040299	TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI - ALTRI	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R02010199	CIRCUITI RESPIRATORI STANDARD - ALTRI	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R03020199	PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T020499	CAMICI CHIRURGICI - ALTRI	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T0205	CAMICI NON CHIRURGICI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92)	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T0206	MASCHERINE CHIRURGICHE (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92)	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T020601	MASCHERINE CHIRURGICHE STANDARD	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T020602	MASCHERINE CHIRURGICHE CON SISTEMI ANTIAPPANNAMENTO	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T020699	MASCHERINE CHIRURGICHE - ALTRE	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T0207	CUFFIE E COPRICAPO (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92)	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T0208	COPRISCARPE (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92)	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T0299	TELI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE - ALTRI	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T030599	PROTEZIONI PER LOCALI ADIBITI A PRESTAZIONI SANITARIE - ALTRE	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T04010199	PANNOLONI - ALTRI	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs.	T04010299	TRAVERSE ASSORBENTI - ALTRE	
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U040399	DISPOSITIVI PER DERIVAZIONE URETERALE E URETEROCUTANEOSTOMIA - ALTRI	
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U050299	SONDE PER STUDIO PRESSIONE-FLUSSO URINARIO - ALTRE	
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	U070399	DISPOSITIVI PER RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO - ALTRI	
V	DISPOSITIVI VARI	V03010199	TERMOMETRI - ALTRI	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
V	DISPOSITIVI VARI	V9010	DISPOSITIVI AD AZIONE MECCANICA PER ELIMINAZIONE DI PARASSITI	
V	DISPOSITIVI VARI	V901001	DISPOSITVI AD AZIONE MECCANICA PER ELIMINAZIONE DI PIDOCCHI	
V	DISPOSITIVI VARI	V901099	DISPOSITVI AD AZIONE MECCANICA PER ELIMINAZIONE DI PARASSITI - ALTRI	
V	DISPOSITIVI VARI	V9011	TRASDUTTORI POLIFUNZIONALI	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0299	STRUMENTAZIONE IVD - ALTRI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z11030699	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z110310	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA TRADIZIONALE	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z110311	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z11031101	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	SGC
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z11031102	TELERADIOGRAFI DIGITALI DIRETTI	SDT
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z11031180	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z11031182	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z11040104	ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI (INTERNISTICI E CARDIOLOGICI, ECC.)	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z1203020301	MONITORAGGIO INVASIVO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z1203020302	MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z12030205	MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA	LEP
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z1203020501	MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA OSCILLOMETRICI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z1203020599	MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - ALTRI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z12050303	CARDIOTELEFONI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z12059011	APPARECCHIATURE PER ABLAZIONE CARDIACA	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z12099007	SISTEMI PER TRATTAMENTO ACQUA IN DIALISI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z12140404	SISTEMI PER POSTUROGRAFIA	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z1217	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z121701	FRIGOEMOTECHE	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z121702	CONGELATORI PER PLASMA	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z121703	SCONGELATORI PER PLASMA	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z121780	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI	Z121799	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA	

ALLEGATO 3

CODICI LA CUI DESCRIZIONE È MODIFICATA RISPETTO A QUELLA PREVISTA NELLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI PUBBLICATA CON DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 20 FEBBRAIO 2007

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A0105	AGHI E KIT PER INIEZIONE IN OFTALMOLOGIA	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A010599	AGHI E KIT PER INIEZIONE IN OFTALMOLOGIA - ALTRI	
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	A019012	AGHI E SISTEMI PER LOCALIZZAZIONE DEI NODULI MAMMARI E DI ALTRE STRUTTURE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0103	SACCHE PER RACCOLTA, PURIFICAZIONE, CRIOPRESERVAZIONE DEL SANGUE MIDOLLARE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0104	SACCHE PER SANGUE PLACENTARE	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0501	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE AUTOMATICA DI GEL DI PIASTRINE (escluse le sacche)	
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	B0502	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE AUTOMATICA DI COLLA DI FIBRINA (escluse le sacche)	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C020303	ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE CON ALTRE FONTI ENERGETICHE DI FOCI ARITMOGENI	
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	C9005	FONENDOSCOPI E STETOSCOPI	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G0308	STRUMENTARIO MONOUSO PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G030803	SPAZZOLINI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G030804	BOCCAGLI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE	
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	G030899	STRUMENTARIO MONOUSO PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE - ALTRO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010101010101	POLIDIOSSANONE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010101020101	ACIDO POLIGLICOLICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010101020201	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010201020201	POLIESTERE PLURIFILAMENTO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H010202	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H01020201	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE MONOFILAMENTO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0102020199	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE MONOFILAMENTO - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H01020202	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE PLURIFILAMENTO	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0102020299	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE PLURIFILAMENTO - ALTRE	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03	CLIPS PER EMOSTASI	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0301	CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H030101	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010101	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010102	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOPAZIENTE PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010103	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010104	CARICATORI PER APPLICATORI DI CLIPS MONOPAZIENTE PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010105	CARICATORI PER APPLICATORI DI CLIPS PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H030102	CLIPS SINGOLE PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010201	CLIPS SINGOLE NON RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03010202	CLIPS SINGOLE RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA APERTA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0302	CLIPS PER EMOSTASI PER VIDEOCHIRURGIA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H030201	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER VIDEOCHIRURGIA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03020101	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOUSO PER VIDEOCHIRURGIA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03020102	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PLURIUSO PER VIDEOCHIRURGIA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H03020103	CARICATORI PER APPLICATORI DI CLIPS PLURIUSO PER VIDEOCHIRURGIA	
H	DISPOSITIVI DA SUTURA	H0399	CLIPS PER EMOSTASI - ALTRE	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J019002	PROGRAMMATORI E RELATIVI ACCESSORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J019004	ADATTATORI PER SISTEMI PER FUNZIONALITA' CARDIACA	
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	J0204	NEUROSTIMOLATORI DEL RACHIDE SACRALE	
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	K02010101	CANNULE MULTIFUNZIONE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L091102	ALESATORI E FRESE PER PROTESI ORTOPEDICHE	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1001	APPROSSIMATORI PER MICROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1002	FORBICI PER MICROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1003	PINZE PER MICROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1004	PORTAGHI PER MICROCHIRURGIA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L1302	CLIPS PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA	
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	L160303	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI COMBINATI PER ORL E OCULISTICA	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M02	GARZE IN COTONE E TNT	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M0301	BENDE IN GARZA IDROFILA E TNT	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M030101	BENDE IN GARZA IDROFILA	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M040404	MEDICAZIONI IN CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA PURA O IN ASSOCIAZIONE	
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	M9002	SPRAY PROTETTIVI E LUBRIFICANTI SPRAY, GEL, LIQUIDI E IN CREMA	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P07030401	ANELLI VALVOLARI CARDIACI FLESSIBILI O SENZA SUPPORTO	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0803	PROTESI PER LE OSTRUZIONI URINARIE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P09070302	SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P0909030202	INSERTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P09120699	VITI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ALTRE	
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	P099002	DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q01020604	PROTESI DENTALI ORTODONTICHE	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q01020605	PROTESI DENTALI PROVVISORIE	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q010501	FRESE E DISCHI ABRASIVI ODONTOIATRICI MONOUSO	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q010502	GOMMINI O PERONI MONOUSO PER LUCIDATURA DENTALE	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q010503	PORTAIMPRONTE MONOUSO	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q0106	SOSTANZE PER LA PREPARAZIONE DI DISPOSITIVI ODONTOIATRICI SU MISURA	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q010699	SOSTANZE PER LA PREPARAZIONE DI DISPOSITIVI ODONTOIATRICI SU MISURA - ALTRE	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q019003	FILI INTERDENTALI E ALTRI DISPOSITIVI PER L'IGIENE ORALE PER USO PROFESSIONALE	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q0203	FLUIDI GASSOSI, LIQUIDI E VISCOELASTICI PER CHIRURGIA OFTALMICA E OFTALMOLOGIA CLINICA	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q020301	FLUIDI GASSOSI PER CHIRURGIA OFTALMICA	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q02030199	FLUIDI GASSOSI PER CHIRURGIA OFTALMICA - ALTRI	

Categoria	Descrizione Categoria	Codice	Descrizione Codice	Riferimento CIVAB
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q02030202	OLII DI SILICONE PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA	
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	Q02030203	SOLUZIONE SALINA BILANCIATA PER CHIRURGIA OFTALMICA	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R020104	CIRCUITI PER BIPAP E CPAP	
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	R03010102	MASCHERE PER BIPAP E CPAP	
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	T02	TELI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE	
V	DISPOSITIVI VARI	V9001	ABBASSALINGUA MONOUSO	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0102010201	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C1Q	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0102010202	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C1 INATTIVATORE	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0102010203	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C3/C3C	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0102010204	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO PER BB	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W01028001	ANTISIERI (MONOVALENTI E POLIVALENTI)	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W01028002	AMANITINA (VELENI ORGANICI)	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0103010401	REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE ENZIMI CELLULARI (G-6-PDH, PIRUVATO CHINASI)	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0103020201	FIBRINOGENO (FATTORE I)	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0103020214	FATTORE DI COAGULAZIONE HMW-CHININOGENO (FITZGERALD)	
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	W0105040503	PAPILLOMA VIRUS UMANO - REAGENTI NAS	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y091203	SEDIE PER WC E DOCCIA	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y122124	SCOOTER ELETTRICI	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y183012	MONTASCALE MOBILI	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y183015	RAMPE PORTATILI	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y210321	SISTEMI TELESCOPICI/CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA	
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	Y210324	SISTEMI TELESCOPICI/CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE VICINA	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11030101	ANGIOGRAFI MOBILI PER ANGIOPLASTICA E CATETERIZZAZIONE	ADG01
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z1103028001	MODULI STEREOTASSICI PER MAMMOGRAFI	SNF
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11031101	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	SGC
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11031102	TELERADIOGRAFI DIGITALI DIRETTI	SDT
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z1104018099	ECOTOMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z11070701	SVILUPPATRICI TRADIZIONALI	SVP01
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z12011306	SISTEMI PER IL LAVAGGIO E DECONTAMINAZIONE DI DM DI GRANDI DIMENSIONI	MAZ
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z1202018099	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z12030203	MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA	SMP
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z1205078099	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI	
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	Z12050801	SISTEMI COMPLETI PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	SGF

08A03637

DECRETO 18 marzo 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «King 360 HP».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 2005 dall'Impresa Diachem S.p.a. con sede legale in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: KING 360 ora ridenominato KING 360 HP;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: rame metallo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 7 febbraio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Diachem S.p.a. con sede legale in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KING 360 HP con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,1-0,250-0,5-1-2-3-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12738.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 18 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* NOÈ

ALLEGATO

etichetta foglio illustrativo

KING 360 HP

Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame
Sospensione concentrata

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Rame Metallo g 24 (= 360 g/l)
(sotto forma di Solfato tribasico)
Coformulanti q .b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n° del
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0.1 - 0.250 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
RAME EMTALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
KING 360 è un anticrittogamico rameico caratterizzato da adesività e persistenza. Il suo impiego viene raccomandato sulla vite per la difesa dalla peronospora e su numerose altre colture contro le principali malattie crittogamiche sensibili al rame.

DOSI DI IMPIEGO (per 100 litri di acqua)
POMACEE (melo, pero, cotogno): contro Cancri e disseccamenti rameali 375-400 ml in trattamenti autunnali c/o di fine inverno. Contro Ticchiolatura e Batteriosi 175 ml a gemma rigonfia: 150 ml in trattamenti pre fiorali. Contro colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) 100 ml, a partire da 30 giorni dopo caduta petali, intervenendo a distanza di 7-10 giorni (azione collaterale di contenimento).
DRUPACEE: contro Cancro batterico 350-400 ml alla caduta delle foglie; contro Fusicocco e Corineo 350-400 ml durante il riposo vegetativo.
OLIVO contro Rogna , Occhio di pavone 250-300. ml
VITE: contro Peronospora, Marciume nero 200-250 ml
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Batteriosi (azione collaterale) 250-300 ml.
ACTINIDIA: contro Batteriosi 300-350 ml alla caduta delle foglie.
NOCCIOLO: contro Necrosi batterica, Mal dello stacco e Moria (azione collaterale di contenimento) 350 ml/hl negli interventi autunnali, 100-150 ml/hl in quelli primaverili.
NOCE: contro l'Antracnosi 350 ml negli interventi invernali; 100-150 ml nei trattamenti primaverili-estivi.
ORTAGGI, FRAGOLA, POMODORO: contro Alternaria, Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Vaiolatura e Batteriosi (azione collaterale); 175-200 ml (orticoltura), 250 ml (fragolicoltura)
PATATA: contro Peronospora, Alternaria 250 ml.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora , Peronospora, Alternaria 2.5 l/ha.
TABACCO: contro Peronospora , Batteriosi (azione collaterale) 220 ml.
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI contro Ruggini, Ticchiolatura, Peronospora, Batteriosi (azione collaterale), Septoria, Alternaria 150-200 ml (floricoltura); 215-270 ml (piante forestali).
LOTTA CONTRO ALGHE E MOLLUSCHI DELLE RISAIE: 2.15-2,75 l/ha alla prima comparsa.

COMPATIBILITA': KING 360 HP è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Ortaggi, Fragola, Patata 3 giorni; Vite 5 giorni; per le altre colture 20 giorni.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento- Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

KING 360 HP

Anticrittogamico a base di Solfato tribasico di Rame
Sospensione concentrata

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Rame Metallo g 24 (= 360 g/l)
(sotto forma di Solfato tribasico)
Coformulanti q .b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n° del
Contenuto netto: ml 100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

08A03645

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 31 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/25/CE del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva dimetoato;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetoato dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI DIMETOATO LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011066	DIMET 40 L	09/11/2001	Agribio Srl
2.	005880	BAGOR	25/04/1984	Agrichimica Srl
3.	002121	DACUTRIN 40 EC	10/04/1976	Agricoltura Italia Srl
4.	009972	DIMETOATO AGRIM	02/03/1999	Agrim Srl
5.	009858	DIMEGOR L 40	16/12/1998	Agrimport SpA
6.	013032	RODACUS 40	01/03/2006	Agrisystem Srl
7.	006273	SALUT	27/02/1985	Basf Italia SpA
8.	006050	DECIS D	05/09/1984	Bayer Cropscience Srl
9.	004913	DIM LC	28/09/1982	Chemia SpA
10.	011444	CHIMATO 50 EC	25/09/2002	Comercial Quimica Masso' S.A.
11.	011940	OLIDIM 40	04/02/2004	Fertiplant Srl
12.	009196	MEDIM	10/04/1997	Green Farm Srl
13.	010913	DIMETAN	07/05/2001	Guaber S.p.a.
14.	005118	AGRIDIM 20	29/11/1982	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano Srl
15.	012588	TITANIUM	06/12/2005	Nufarm Italia Srl
16.	004596	VERTUGA L 20	28/12/1981	Nufarm Italia Srl
17.	004595	VERTUGA L 40	28/12/1981	Nufarm Italia Srl
18.	003383	RL 40	07/01/1980	Oris SpA
19.	013013	RL FREE	15/02/2006	Oris SpA
20.	012146	ROBOCUP	14/06/2004	Prochimag Italia Srl
21.	000234	ROGATOX	20/11/1971	Scam SpA
22.	010827	AFICIDA KB	11/04/2001	Scotts France s.a.s.
23.	012345	ROSAPLAST	14/09/2004	Scotts France s.a.s.
24.	001415	DIETOL 40	22/04/1974	Sivam SpA
25.	011824	DIMETOATO 40 EC	12/11/2003	Sivam SpA
26.	000784	TELGOR 40	01/09/1972	Tecniterra Srl
27.	001168	ROGOTER 40	15/02/1973	Terranalisi Srl

08A03618

DECRETO 2 aprile 2008.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE e 2007/22/CE;

Viste le direttive 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE della Commissione, recanti modifiche della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III della direttiva medesima;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità, con nota n. 67016 del 18 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, di seguito la legge, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'allegato II della legge sono aggiunte le sostanze indicate nell'allegato *A)* del presente decreto.

2. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato *A)* del presente decreto.

3. A decorrere dal 18 giugno 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Art. 3.

1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato *B)* del presente decreto.

2. A decorrere dal 19 gennaio 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del comma 1 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Art. 4.

1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato *C)* del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 140

ALLEGATO A

La legge n. 713/1986 è modificata come segue:

1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri d'ordine da 1246 a 1330:

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1246	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1247	2,6-Diidrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1248	5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1249	3,4-Metilendiossifenolo (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1250	3,4-Metilendiossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1251	Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1252	3-Nitro-4-amminofenossietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1253	2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1254	C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1255	1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1256	1,2,4- Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1257	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1258	N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1259	Acido 4-amminobenzensolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1260	Acido 3,3'-(sulfonilbis[(2-nitro-4,1-fenilen)immino)]bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1261	3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1262	2,2'-((3-Cloro-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1263	Benzotiazolio, 2-[[4-[Etil(2-Idrossietil)Ammino]Fenil]Azo]-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1264	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1265	2,2'-[(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1266	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo]benzensolfonico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1267	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo]-1H-pirimidina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1268	Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil]azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1269	Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1270	(μ-[(7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato)) (6-))]dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1271	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-idrossi-7-[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino] carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1272	Acido 2-naftalensolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-[[2-solfo-4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1273	Etanamminio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1274	3H-Indolio, 2-[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1275	3H-Indolio, 2-(2-[(2,4-dimetossifenil)ammino)etenil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1276	Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli

1277	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1278	Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1279	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1280	1-Ammino-4-[[4-[(dimetilammino)metil]fenil]ammino]antrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1281	Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1282	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1283	4-[(4-nitrofenil)azo]anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1284	4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1285	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1286	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1287	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1288	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1289	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1290	N,N′-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1291	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1292	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1293	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1294	5-[(4-(Dimetilammino)fenil)azo]-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1295	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1296	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1297	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-[(2-metilfenil)azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1298	4,4′-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis[6-metil-1,3-benzendiammina] (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1299	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1300	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1301	Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1302	9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1303	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1304	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1305	1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1306	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1307	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1308	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1309	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1310	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

1311	4,4'-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1312	4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1313	N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1314	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1315	Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1316	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1317	6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1318	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1319	2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1320	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1321	2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1322	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1323	6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1324	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1325	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1326	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1327	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1328	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1329	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1330	Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2) l'allegato III, parte I è modificato come segue:

i) nella colonna b del numero d'ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1311, 1313 e 1314 nell'allegato II»;

ii) nella colonna b del numero d'ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro Sali (1) ad eccezione della sostanza n. 364 nell'allegato II» è sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1312 e 1315 nell'allegato II»;

3) nell'allegato III, parte II, sono cancellati i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 50, 51, 52 e 53.

ALLEGATO *B*

L'allegato III, parte I, della legge n. 713/1986 è modificato come segue: ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 58 è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:

«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15% di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico"».

ALLEGATO *C*

L'allegato III, parte II, della legge n. 713/1986 è modificato come segue:

nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 dell'allegato III, seconda parte, colonna g, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».

08A03619

DECRETO 3 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ghibli Extra 6 OD».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2005 dall'impresa ISK Biosciences Europe S.A., con sede legale in 480, Avenue Louise-Bte.12 B-1050 Bruxelles Belgio diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SL 950 6% SC ora ridenominato «Ghibli extra 6 OD»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni, comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: nicosulfuron;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 24 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Arista LifeScience S.A.S. - Route d'Atrix - B.P.80 - 64150 Nogueres (Francia);

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. - 1 Ishihara-cho, Yokkaichi-chi Mie, 510-0842 (Giappone);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa ISK Biosciences Europe S.A., con sede legale in 480, Avenue Louise-Bte.12 B-1050 Bruxelles Belgio è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato GHIBLI EXTRA 6 OD con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,500-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'imprese:

Arista LifeScience S.A.S. - Route d'Atrix - B.P.80 - 64150 Nogueres (Francia);

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. - 1 Ishihara-cho, Yokkaichi-chi Mie, 510-0842 (Giappone).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12684.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GHIBLI EXTRA 6 OD

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI OLIO

GHIBLI EXTRA 6 OD Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
NICOSULFURON puro g 6,2 (=60 g/L)
Coformulanti q.b.a g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.
480, Avenue Louise - Bte. 12
B-1050 Bruxelles (Belgio)

Contenuto 0.500-1-5–10-20 L Partita n°

Stabilimento di produzione:
Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Atrix - B.P.80 - 64150 Nogueres (Francia)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. - Via Gallarate, 139 - Milano

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
GHIBLI EXTRA 6 OD è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais. Viene assorbito prevalentemente per via fogliare e il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
- **INFESTANTI SENSIBILI**
  Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
  Dicotiledoni: Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia), Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga) Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
  Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
GHIBLI EXTRA 6 OD si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2 fino a 8 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
GHIBLI EXTRA 6 OD si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
GHIBLI EXTRA 6 OD si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
500-670 ml/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
500+250 ml/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione di GHIBLI EXTRA 6 OD su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base base di Teflutrin distribuiti in precedenza all'applicazione di GHIBLI EXTRA 6 OD non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento un co.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con GHIBLI EXTRA 6 OD è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A03647

DECRETO 3 aprile 2008.

Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Considerate le risultanze dei lavori della commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006;

Considerato che la commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha cessato la sua attività a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del correlato decreto del Presidente della Repubblica applicativo del 14 maggio 2007, n. 86;

Visto l'art. 33, comma 4, della legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Ravvisata la necessità di definire in via ricognitiva le ulteriori modalità procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con particolare riferimento all'art. 4 della legge;

Considerato che sono state avviate le opportune iniziative presso il Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un'adeguata integrazion allo stanziamento disponibile sul capitolo 2400, piano gestionale 02;

Considerato che nelle more del completamento di dette iniziative si rende opportuno procedere alla erogazione in favore dei soggetti interessati delle prime tre rate sulle complessive cinque previste dall'art. 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e aspetti generali

1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un «assegno una *tantum* aggiuntivo» ai soggetti in favore dei quali sia stato già erogato il vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge.

Art. 2.

Quota spettante a congiunti e familiari

1. In caso di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'«assegno una *tantum* aggiuntivo» è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

2. Qualora, nel periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione obbligatoria e la data di decorrenza del vitalizio di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, l'assistenza prevalente e continuativa sia stata prestata da più congiunti, il soggetto danneggiato ne indica i nominativi precisando, altresì, il valore percentuale da corrispondere a ciascuno di essi, commisurato alla durata dell'assistenza.

3. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'«assegno una *tantum* aggiuntivo» è interamente corrisposto al soggetto danneggiato, se maggiorenne.

Art. 3.

Corresponsione dei benefici economici

1. Il Ministero della salute procede alla liquidazione, ad ognuno dei soggetti interessati, di un unico importo corrispondente alle prime tre rate delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Detto importo si determina, in riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura massima delle dieci annualità previste dalla legge, applicando una percentuale, identica per tutti i soggetti, dell'annualità corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005. La percentuale verrà fissata con successivo decreto dirigenziale in base alla disponibilità del capitolo di bilancio 2400, piano gestionale 02, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Con successivo decreto ministeriale si provvederà alla determinazione dell'importo a conguaglio delle prime tre rate di cui al presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 97

08A03684

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 aprile 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Violeta Cezarina Intia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTRI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Intia Violeta Cezarina, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la pluriennale esperienza professionale posseduta, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 26 aprile 2007 (prot. n. 4033) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 18 marzo 2008 - prot. n. 5223 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Reggio-Emilia ha fatto conoscere l'esito favorevole per la classe di concorso 47/A «Matematica» delle suddette misure compensative (tirocinio di adattamento);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3139 del 28 marzo 2007, con il quale è stato riconosciuto il titolo di formazione professionale sottoindicato abilitante all'insegnamento di «Fisica» classe di concorso 38/A;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3554 del 3 aprile 2008, con il quale è stato riconosciuto il titolo di formazione professionale sottoindicato abilitante all'insegnamento di «Matematica» classe di concorso 47/A;

Considerato che il superamento della misura compensativa per la classe di concorso 47/A «Matematica» estende il riconoscimento dell'abilitazione anche all'insegnamento della «Matematica e Fisica», classe di concorso 49/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Diploma de Licentă in fizică» conseguito nella sessione di giugno dell'anno 1987, presso l'Università di «Alexandru Ioan Cuza» «di Iasi (Romania) - facoltà di matematica e fisica, rilasciato con il n. 742 in data 10 ottobre 1988;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a. «Certificat de definitivat» (Certificato di abilitazione all'insegnamento), conseguito presso l'Università di Bucarest (Romania) nella sessione 7 - 11 gennaio 1991;

b. Certificato di conferimento del grado didattico II nell'insegnamento conseguita nella sessione 28 agosto - 2 settembre 1997 presso l'Università «Alexandru Ioan Cuza»» di Iasi, posseduto dalla cittadina rumena Intia Violeta Cezarina, nata a Bârlad (Romania) il 5 settembre 1963, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso 49/A - Matematica e Fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 aprile 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A03635

DECRETO 23 aprile 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Miranda Hysenaj, delle qualifiche professionali acquisite in Paese non appartenente all'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla signora Miranda Hysenaj, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Visto l'art. 7, comma 1, del sopra à citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale contempla che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 19 novembre 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata riguarda materie sostanzialmente non diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale Diplome n. 305 di «Mesuese e Matematikës dhe Fizikës» (Laurea in matematica e fisica) rilasciato il 28 agosto 1988 dall'Istituto pedagogico superiore di scutari (Albania), posseduto dalla cittadina italiana Miranda Hysenaj, nata a Burrel (Albania) il 4 febbraio 1964, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

38/A - Fisica;

47/A - Matematica;

49/A - Matematica e fisica.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A03654

DECRETO 14 maggio 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nadia Borghi, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Nadia Borghi, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana (art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 206/2007), nonché l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché della formazione professionale richiesta, oltre al ciclo di studi postsecondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto da:

diploma di laurea - Magistra der Naturwissenschaften - Unterrichtsfach Mathematik und Unterrichtsfach Psychologie Philosophie, rilasciato il 2 Maggio 2006 dall'Università «Leopold-Franzens» di lnnsbruck - Durata legale: 9 semestri;

attestato relativo alla formazione pedagogica e alla formazione pratica, rilasciato dall'Istituto della formazione pedagogica della Università di Innsbruck;

attestato ai sensi dell'art. 24 della legge sulla pratica di insegnamento (Tirocinio didattico nell'anno scolastico 2006-2007 per le materie: 1) Matematica; 2) Psicologia e Filosofia, rilasciato da Bundesrealgymnasium Imst - Durata legale un anno;

diploma di laurea in matematica, cui il titolo austriaco di «Magistra del Naturwissenschaften» conseguito dall'interessata è stato dichiarato equipollente il 10 ottobre 2007 dalla libera Università di Bolzano. posseduto dalla cittadina italiana Nadia Borghi, nata a Silandro (Bolzano) Schlanders (Bolzano) il 24 novembre 1982, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A «Matematica»;

48/A «Matematica applicata».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A03634

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, nonché di quello di mobilità in favore di lavoratori già ammessi. (Decreto n. 43451).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)* e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 1996 registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41827 del 3 ottobre 2007;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuta la necessità di autorizzare per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2008, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il numero delle unità interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2008, è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, così come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.130.144,23;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.136.661,66;

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.266.805,89, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di euro 1.130.144,23 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 1.136.661,66 per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale Previdenza Sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2008

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A03487

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «IRSAQ Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 25 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006 con il quale al laboratorio IRSAQ Srl, ubicato in Potenza, via Del Gallitello n. 50, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio IRSAQ Srl, ubicato in Potenza, via Del Gallitello n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A03579

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Completamento interporto di Guasticce - Viabilità ed opere di urbanizzazione primaria. (Deliberazione n. 106/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e visto in particolare l'art. 1, comma 977, che — tra l'altro — per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001,

e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che all'allegato 1 include, nell'ambito degli Hub interportuali, l'interporto di Livorno Guasticce con un costo di 25,823 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario sintetico ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma — a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse finanziarie che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma delle infrastrutture strategiche — venga presentato il piano economico-finanziario sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, può richiedere la presentazione del piano economico-finanziario analitico completo, del quale del pari è stato approvato lo schema tipo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare 28 febbraio 2007, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Vista la nota 21 settembre 2007, n. 376, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del progetto definitivo «Interporto di Guasticce: viabilità ed opere di urbanizzazione primaria», allegando la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 3 ottobre 2007, n. 399, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria aggiornata sull'intervento di cui sopra;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'intervento di cui sopra è incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003;

Considerato che nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 — allegato infrastrutture, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, nella tabella B.4, dal titolo «Legge obiettivo: opere da avviare entro il 2012», figura l'«Hub interportuale di Guasticce» con un costo di 26,08 milioni di euro;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture sulla quale è stata acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'interporto di Guasticce, quale struttura logistica di rilevanza nazionale, è compreso tra gli interporti di 1° livello individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»;

che al suddetto interporto sono stati finora concessi, negli anni 1992-2002, contributi statali per la realizzazione delle infrastrutture di prima fase e delle prime strutture logistiche, per oltre 35 milioni di euro complessivi, il cui utilizzo è stato regolato con apposita convenzione e successivi atti aggiuntivi stipulati con il

Ministero dei trasporti dalla Società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.a. costituita nel 1987 previa autorizzazione della regione Toscana;

che le opere oggetto della presente proposta si inseriscono in un progetto più ampio, del costo di circa 290 milioni di euro, con il quale verrà assicurata la piena operatività dell'infrastruttura interportuale e che prevede il completamento delle opere di urbanizzazione del settore nord-ovest con la realizzazione di viabilità interna e relative reti di servizi tecnologici, dell'asse di collegamento viario tra le aree ovest dell'interporto e lo svincolo est della SGC Firenze - Livorno e della prima e seconda maglia infrastrutturale della seconda fase interportuale;

che il progetto definitivo in argomento riguarda la realizzazione della viabilità interna e delle opere di urbanizzazione primaria del comparto nord-ovest ed est dell'interporto «A. Vespucci», intervento con il quale le predette aree, già urbanizzate, vengono «ricucite» ed estese fino alla zona nord dei costruendi Magazzini Generali e fino allo svincolo est della strada Firenze - Livorno limitrofa all'area interportuale;

che, più specificamente, le opere consistono nella realizzazione della rete viaria, delle reti di servizi tecnologici (antincendio, rete idrica potabile ed industriale, gas metano, linee elettriche e relative cabine, linee telefoniche e trasmissione dati, illuminazione), degli impianti di fognatura bianca e nera e delle opere di sistemazione a verde;

che il progetto definitivo oggetto della presente proposta è stato approvato con le procedure ordinarie secondo la normativa regionale ed ha conseguito, nello specifico, la dichiarazione di conformità urbanistica, con deliberazione n. 43 del 14 aprile 2006 adottata dal Consiglio comunale di Collesalvetti, competente per territorio, e l'attestazione di compatibilità ambientale, a seguito del decreto dirigenziale del settore V.I.A. regionale n. 5642 del 5 ottobre 2004 notificato al soggetto aggiudicatore con nota della regione Toscana in data 12 ottobre 2004, e viene ora sottoposto a questo Comitato solo ai fini dell'assegnazione del finanziamento;

che la conclusione dell'*iter* autorizzativo è stata confermata dal Presidente della regione Toscana con nota 25 settembre 2007, n. 10;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 3 ottobre 2007, prot. 17857, ha confermato che il progetto definitivo in argomento è di scarso impatto paesaggistico e che nell'area interessata dall'interporto non esistono vincoli di carattere archeologico, ritenendo comunque necessario redigere, nella fase di progettazione esecutiva, un progetto di pianificazione architettonica ed esecutiva del verde;

che, a seguito della denuncia di inizio attività presentata in data 8 maggio 2007 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute osservazioni, secondo le specifiche procedure previste dall'art. 79 della legge della regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il soggetto aggiudicatore è autorizzato a procedere all'esecuzione delle opere approvate che insistono tutte su aree di proprietà dell'Interporto Toscano S.p.a. e non presentano alcuna interferenza con altre opere gestite da terzi;

sotto l'aspetto attuativo:

che, secondo la designazione operata dalla regione Toscana nel gennaio 2004, il soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 è individuato nella Società Interporto Toscano S.p.a., partecipata al 52% da soci pubblici (regione Toscana, comuni di Livorno, Pisa, Collesalvetti e Lucca, province di Livorno, Pisa e Lucca, Camere di commercio di Livorno e Pisa ed Autorità portuale di Livorno);

che il cronoprogramma di progetto prevede un tempo di realizzazione di trentasei mesi, comprensivo delle attività progettuali residue, delle procedure di appalto e dell'esecuzione dei lavori e del relativo collaudo delle opere, con entrata in esercizio di queste ultime alla fine del 2010;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo degli interventi oggetto della proposta all'esame, per la cui copertura si richiede l'assegnazione di un pari contributo pubblico a carico delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, ammonta a 26.077.414 euro, I.V.A. esclusa, come risulta dal quadro economico riportato nella documentazione istruttoria;

che la documentazione di carattere economico-finanziario presentata dal soggetto aggiudicatore e sottoposta all'Unità tecnica finanza di progetto per le valutazioni di competenza, evidenzia una redditività finanziaria del progetto insufficiente per una riduzione del contributo pubblico richiesto;

Delibera:

1. *Concessione contributo.*

Per la realizzazione dell'«Interporto di Guasticce: viabilità ed opere di urbanizzazione primaria» sono assegnati all'Interporto Toscano S.p.a. i seguenti contributi pluriennali a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

€ 1.235.164, per quindici anni, a valere sul contributo decorrente dal 2008;

€ euro 1.298.191, per quattordici anni, a valere sul contributo decorrente dal 2009.

Detti contributi, suscettibili di sviluppare complessivamente un volume di investimenti di 26.077.414 euro, sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari. L'importo di € 26.077.414 — pari al costo dell'opera come specificato nella «presa d'atto» — costituisce il «limite di spesa» dell'intervento.

2. *Assegnazione CUP.*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto beneficiario del finanziamento di cui al punto 1 è tenuto, pena la decadenza dal

contributo assegnato con la medesima, a richiedere il CUP per l'intervento all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

3. *Prescrizione.*

Nella fase di progettazione esecutiva, il soggetto aggiudicatore predisporrà uno specifico progetto integrativo di pianificazione architettonica ed esecutiva del verde che dovrà essere sottoposto, prima dell'avvio dei relativi lavori, all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione per beni paesaggistici della regione Toscana.

Il Ministero delle infrastrutture, nell'ambito dell'attività ad esso demandata dalla normativa vigente in materia di infrastrutture strategiche, assicurerà il rispetto del suddetto adempimento da parte del soggetto aggiudicatore.

4. *Clausole finali.*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui alla presente delibera.

4.2 Il predetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 64

ALLEGATO *1*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti-legge 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo oggetto della presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. in formazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

08A03732

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Messina nei giorni 7 e 8 maggio 2008.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo avviare il nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare si è reso necessario interrompere i suddetti servizi nei giorni 7 e 8 maggio c.a. per consentire le relative operazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio.

Palermo, 15 maggio 2008

Il direttore regionale: IMBROGLINI

08A03620

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2008.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione n. 342/07/CONS. (Deliberazione n. 252/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 14 maggio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la raccomandazione della commissione dell'11 - febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *«ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 - maggio 2003 (la «precedente raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «raccomandazione»);

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e successive modifiche;

Vista la delibera n. 342/07/CONS con la quale è stato avviato il procedimento concernente il «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2007;

Vista la delibera n. 448/07/CONS recante «Proroga dei termini di invio dei documenti e memorie e preliminari di cui all'allegato *A* della delibera n. 342/07/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2007;

Considerato che in ragione delle richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo, i termini del procedimento avviato con la delibera n. 342/07/CONS scadono in data 14 maggio 2008;

Considerato che le memorie aggiunte inviate dagli operatori riguardano documenti tecnici sulle tecnologie di rete, l'uso delle frequenze, analisi economiche e giuridiche nonché comparazioni internazionali particolarmente complessi che comportano una valutazione analitica da parte dell'Autorità;

Considerato che all'esito della procedura di consultazione, sulla proposta di provvedimento relativa alla presente analisi di mercato, sarà necessario all'Autorità un congruo lasso di tempo per valutare adeguatamente tutte le osservazioni espresse dai soggetti interessati in sede di consultazione;

Ritenuta, a tal fine, congrua una proroga di sessanta giorni dei termini del presente procedimento istruttorio, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine del procedimento istruttorio, avviato con la delibera n. 342/07/CONS, è prorogato fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 342/07/CONS e dell'allegato alla stessa.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 14 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

08A03714

DELIBERAZIONE 14 maggio 2008.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella regione Sicilia e per le elezioni comunali nella regione Sardegna, indette per i giorni 15 e 16 giugno 2008. (Deliberazione n. 115/08/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della regione Siciliana, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione Siciliana» e successive modifiche;

Vista la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del presidente della regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1º febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto dell'assessore della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della regione Sicilia dell'11 aprile 2008, n. 928, con il quale sono stati convocati per i giorni 15 e 16 giugno 2008 i comizi per le elezioni dei presidenti e dei consigli delle province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, e dei sindaci e dei consigli comunali di centoquarantotto comuni della regione Sicilia;

Visti la deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna del 16 aprile 2008, n. 23, recante «Elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna. Turno amministrativo 2008 - Indizione comizi elettorali» e il decreto del presidente della regione Sardegna n. 49 del 17 aprile 2008, con i quali sono stati convocati per il 15 e 16 giugno 2008 i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali di trentasei comuni della regione Sardegna;

Vista la propria delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di

parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente e dell'assemblea della regione Sicilia, per le elezioni del consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del consiglio e del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare il regolamento anche in assenza delle previste consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che non risulta ancora costituita;

Ritenuto, peraltro, che dette consultazioni sono comunque state effettuate in occasione dell'adozione della citata delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008 a cui il presente regolamento rinvia;

Udita la relazione del commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nelle competizioni elettorali, si applicano alle campagne per le elezioni dei presidenti e dei consigli delle province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, dei sindaci e dei consigli comunali di centoquarantotto comuni della regione Sicilia, nonché alle campagne per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di trentasei comuni della regione Sardegna, fissate per i giorni 15 e 16 giugno 2008, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente e dell'assemblea della regione Sicilia, per le elezioni del consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del consiglio e del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008».

2. L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

3. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 11, commi 1 e 2, della delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 giugno 2008, salva una eventuale estensione sino al 30 giugno 2008 in relazione a votazioni di ballottaggio previste per le elezioni provinciali e comunali. Esse si applicano, inoltre, alle consultazioni elettorali comunali ulteriori, che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2008.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa autorità: www.agcom.it.

Roma, 14 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: INNOCENZI BOTTI

08A03716

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 6 maggio 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore edilizia, della provincia di Udine

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1544 dell'11 giugno 2004, emessa dal dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la commissione in oggetto;

Vista la nota della CISL - Udine e Alto Friuli, pervenuta in data 26 settembre 2007, prot. n. 70025/2007, con la quale si richiede la sostituzione del sig. Andrian Sergio - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile, componente supplente in seno alla Commissione per la C.I.G. - settore edilizia della provincia di Udine, con l'indicazione del nominativo del sig. Tamer Alessandro, nato a Padova il 22 ottobre 1971;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1. Di provvedere alla sostituzione del sig. Andrian Sergio - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile, componente supplente in seno alla Commissione per la C.I.G., settore edilizia, della provincia di Udine, con il sig. Tamer Alessandro, nato a Padova il 22 ottobre 1971.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 6 maggio 2008

Il dirigente: CECCOTTI

08A03436

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia delle università e successive modifiche da parte del Ministro competente;

Considerato che il Senato Accademico ha proposto la modifica degli articoli 23, 24, 26, 32, 35, 64 e 73 dello Statuto di autonomia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto di autonomia, le modifiche dello Statuto devono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 dal Senato Accademico Integrato;

Vista la delibera del Senato Accademico Integrato del 15 gennaio 2008 che approva all'unanimità le citate modifiche allo Statuto di autonomia;

Vista la nota rettorale - prot. n. 992/MCA 3 del 1° febbraio 2008 - di trasmissione delle proposte di modifica allo Statuto di autonomia al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

Considerato che non sono pervenuti, entro il termine di sessanta giorni, rilievi da parte del MIUR;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle citate modifiche allo Statuto di autonomia;

Decreta:

Articolo unico

Lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 e successive modificazioni e integrazioni, è modificato come segue:

L'art. 23 comma 5 secondo periodo è modificato come segue: «... I rappresentanti elettivi di cui alla lettera *e)* durano in carica tre anni accademici.».

L'art. 24 comma 7 secondo periodo è modificato come segue: «... I membri eletti durano in carica tre anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un triennio accademico.».

L'art. 26 comma 9 è soppresso e sostituito dal seguente: «9. Il mandato del Consiglio degli Studenti è di un triennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.».

L'art. 32 comma 9 secondo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: «9. Il numero dei rappresentanti degli studenti è in numero di 5, 7 e 9 rispettivamente per facoltà con non più di 1000, da 1001 a 3000 e oltre 3000 iscritti.».

L'art. 32 comma 10 è modificato come segue: «10. I rappresentanti dei ricercatori durano in carica tre anni solari e quelli degli studenti durano in carica un triennio accademico.».

L'art. 35 comma 7 è modificato come segue: «7. I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei corsi di studio sono nominati con decreto del rettore e durano in carica un triennio accademico.».

L'art. 64 comma 11 è soppresso e sostituito dal seguente: «11. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dal presente statuto, l'elettorato passivo è limitato agli studenti in corso e ai fuori corso non oltre il secondo anno. Nel momento in cui perdono lo *status* di studente, i rappresentanti decadono dalla carica nei Consigli di studio di cui all'art. 35 del presente Statuto di autonomia. Decadono altresì dalla carica negli altri Organi, fatta salva la contestuale iscrizione in prosecuzione ai corsi di laurea magistrale della medesima Facoltà.».

L'art. 73 primo comma è modificato come segue: «1. Ai fini delle sole modifiche di statuto, la composizione del Senato Accademico, di cui all'art. 23 del presente statuto, viene modificata con l'integrazione dei seguenti rappresentanti eletti dalle categorie interessate e nominati con decreto del rettore:

a) due dei professori di ruolo di seconda fascia;

b) un ricercatore;

c) una unità del personale tecnico-amministrativo.

L'art. 73 è ulteriormente modificato con l'integrazione, dopo il primo comma, di un nuovo comma con conseguente scorrimento della numerazione dei commi successivi: «2. I rappresentanti restano in carica tre anni e decadono se non permangono nella categoria da cui sono stati eletti. In quest'ultimo caso, ad essi subentrano i primi dei non eletti, fino al rinnovo dell'intera rappresentanza.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 14 maggio 2008

Il rettore: GIOVANNINI

08A03672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 maggio 2008, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

Volete voi che sia abrogata:

la legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui», limitatamente alle seguenti parti:

art. 1;

art. 2;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: 2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

art. 3, comma 1, n. 7), limitatamente alle parole «*al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od*»;

art. 7;

art. 8, comma 1, limitatamente alle parole «per effetto della presente legge»;

art. 8, comma 2, limitatamente alle parole «abolite nella presente legge»;

art. 13;

art. 14?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Fabio Lattanzi, via Paolo Mercuri n. 8 - 00193 Roma.

08A03836

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato generale d'Italia e soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia, in Mosca.

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2008 è istituito in Mosca (Federazione Russa) un Consolato generale d'Italia con la seguente circoscrizione territoriale: tutto il territorio della Federazione Russa, eccetto quello compreso nella circoscrizione del Consolato generale d'Italia in San Pietroburgo, nonché il Turkmenistan.

Art. 2.

A decorrere da 1° luglio 2008 è soppressa la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca.

(Omissis).

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro del commercio internazionale
BONINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A03646

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimenti di estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Lugo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Lugo (Ravenna), loc. S. Lorenzo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Lugo (Ravenna), loc. S. Maria in Fabriago.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A03475 - 08A03476

Riconoscimento dell'estinzione della Parrocchia di S. Benedetto Abate, in Pescara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene estinta la Parrocchia di S. Benedetto Abate, con sede in Pescara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate, con sede in Pescara.

08A03477

Riconoscimento dell'estinzione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Pescara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene estinta la Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Pescara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate, con sede in Pescara.

08A03478

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita del SS. Rosario, in Furtei

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita del SS. Rosario, con sede in Furtei (Cagliari).

08A03479

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate, in Pescara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate, con sede in Pescara.

08A03481

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia S. Grato Vescovo, in San Colombano Belmonte

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 aprile 2008, la Parrocchia S. Grato Vescovo, con sede in San Colombano Belmonte (Torino), ha assunto la denominazione di Parrocchia Santi Colombano e Grato.

08A03480

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Ingelvac Circoflex»

Estratto provvedimento n. 85 del 31 marzo 2008

Specialità medicinale: INGELVAC CIRCOFLEX.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/079/001 - proteina ORF2 del circovirus suino tipo 2 minimo RP 1,0, massimo RP 3,75 - sospensione iniettabile - suini - uso intramuscolare - flaconi (HDPE) - 10 ml - 1 flacone - NIN 104017013;

EU/2/07/079/002 - proteina ORF2 del circovirus suino tipo 2 minimo RP 1,0, massimo RP 3,75 - sospensione iniettabile - suini - uso intramuscolare - flaconi (HDPE) - 50 ml - 1 flacone - NIN 104017025;

EU/2/07/079/003 - proteina ORF2 del circovirus suino tipo 2 minimo RP 1,0, massimo RP 3,75 - sospensione iniettabile - suini - uso intramuscolare - flaconi (HDPE) - 100 ml - 1 flacone - NIN 104017037

EU/2/07/079/004 - Proteina ORF2 del circovirus suino tipo 2 Minimo RP 1,0, Massimo RP 3,75 - Sospensione iniettabile - Suini - Uso intramuscolare - Flaconi (HDPE) - 250 ml - 1 flacone NIN 104017049.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2008) 683 del 13 febbraio 2008 dalla Commissione europea http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

08A03683

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lantrea»

Estratto determinazione/UPC n. 354 del 7 maggio 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale 03227750969.

Specialità medicinale LANTREA.

Confezione:

A.I.C. n. 037496015 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496027 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 (2 × 28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496039 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 (2 × 28) capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496041 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496078 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037496080 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE.

È ora trasferita alla società: Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense, 87 - Ferentino (Frosinone), con codice fiscale 00408870582.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03636-*bis*

Rettifica alla revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Andriol» e «Lantanon».

Con la determinazione n. aRSM - 4/2008 - 587 *bis* del 13 maggio 2008 è stata rettificata la determinazione n. aRSM - 4/2008 - 587 del 4 febbraio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 4 febbraio 2008 recante la revoca dei decreti di sospensione delle seguenti specialità medicinali per uso umano:

farmaco: ANDRIOL;

confezione 024585010;

descrizione: «40 mg capsule molli» 30 capsule;

farmaco: LANTANON;

confezione: 023695051;

descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Ditta titolare: A.I.C.: Organon Italia S.p.a. - via Ostilia, 15 - Guidonia Montecelio 00184 (Roma), come indirizzo della ditta titolare A.I.C., anziché anziché via Ostilia, 15 - Guidonia Montecelio 00184 (Roma), leggasi via Ostilia, 15 - 00184 Roma.

08A03638

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Bassano del Grappa

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione della variante al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 2 in data 7 aprile 2008 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni già individuate con il codice P024012003 e n. P024012004, ubicate in località Campese in comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Bassano del Grappa (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Vicenza (Dipartimento ambiente).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

08A03621

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, recante: «Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 12 maggio 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, prima colonna, all'art. 2, comma 3, al quinto rigo, dove è scritto: «... interventi di bonifica, *prevista* verifica della relazione ...», leggasi: «... interventi di bonifica, *previa* verifica della relazione ...».

08A03715

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-125) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00